



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE

Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

A. Premessa

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n° 262 del 22 ottobre 2020) del **decreto del 24 agosto 2020, n. 132**, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, modifica la normativa sul rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Pubblica Amministrazione prevista nel Decreto Ministeriale n° 55/2013: il nuovo decreto attua una norma che prevede che l'eventuale rifiuto delle fatture elettroniche da parte di Amministrazioni Pubbliche ricevute tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) possa essere effettuato solamente in determinati casi specificati nel prosieguo.

B. Entrata in vigore

L'entrata in vigore della nuova disciplina è prevista per le fatture ricevute od emesse dal giorno 6 novembre 2020.

C. Normativa

Nello specifico, il nuovo art. 1 del DM 132/2020, recante il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della **fattura elettronica** da applicarsi alle **amministrazioni pubbliche**, introduce l'articolo *2-bis al DM 55/2013 il quale* elenca tassativamente le motivazioni che consentono alle amministrazioni destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche evidenziando che le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei casi di seguito descritti.

Essi sono:

1. «fattura riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione del documento»;
2. «omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura nell'apposito campo previsto nel tracciato XML»;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE

Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

3. «omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci»;
4. «omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci»;
5. «omessa o errata indicazione del numero e data della Determinazione Dirigenziale d'impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali».

Si ricorda che il citato Decreto Ministeriale prevede che le pubbliche amministrazioni non possano comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Con riferimento alle casistiche di cui ai precedenti punti 3) e 4) si precisa che la legge finanziaria per il 2003 (L. 266/2002), ha previsto la realizzazione del Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM), al fine di consentire sia valutazioni di ordine economico sugli stessi da parte dei diversi soggetti pubblici deputati al loro acquisto o a definire le politiche relative al settore, che la definizione del prezzo di riferimento dei dispositivi (art. 57, comma 1). Esposto quanto sopra, qualora ci si trovasse nelle condizioni di effettuare acquisti di prodotti riferiti alle categorie dispositivi medici e/o farmaci la fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente il codice per l'immissione in commercio (AIC), nonché il codice repertorio. Per i farmaci, inoltre, è prevista obbligatoriamente l'indicazione del quantitativo.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE DELLE RISORSE

Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali

D. Operatività sul programma di Contabilità Sigla- ricezione fatture di acquisto

1. Presenza di elementi obbligatori di rifiuto

In presenza degli elementi previsti dal DM 132/2020 per il rifiuto possono presentarsi i seguenti casi:

a) Rifiuto effettuato nei 15 gg. dalla ricezione della fattura elettronica

Nel momento in cui si rifiuti la fattura con l'apposito pulsante il programma visualizzerà una tendina con le casistiche di rifiuto obbligatorie previste dalla normativa, tra le quali l'utente dovrà scegliere quella pertinente.

In questo caso, il rifiuto genererà l'emissione della nota di variazione nella sola contabilità del cedente/prestatore.

Pertanto, il cedente/prestatore non dovrà trasmettere sulla piattaforma SDI la nota di credito che, se ricevuta, dovrà essere rifiutata con la stessa motivazione utilizzata per il rifiuto della fattura originaria.

b) Rifiuto effettuato oltre i 15gg dalla ricezione della fattura

Qualora, la fattura elettronica, presenti una delle casistiche obbligatorie previste per il rifiuto, ma siano trascorsi i termini dei 15gg dal ricevimento della fattura, per il rifiuto attraverso la piattaforma SDI l'utente dovrà modificare lo stato della fattura elettronica indicando "fattura da stornare".

Tale stato, al momento del salvataggio, consente di inviare automaticamente formale PEC al fornitore (previo inserimento dell'indirizzo PEC nella anagrafica del fornitore) con comunicazione del rifiuto specificando la motivazione tra quelle previste dall'articolo 2-bis del suddetto Decreto Ministeriale e richiedendo contestualmente la nota di credito di uguale importo.

Una volta ricevuta la nota di credito sulla piattaforma SDI l'utente dovrà rendere tale nota di credito e la fattura originaria di riferimento nel programma di contabilità SIGLA in stato "stornato" e procedere al salvataggio.

Si precisa che lo stato "stornato" non consentirà la registrazione delle fatture sul programma di contabilità SIGLA.

Si sottolinea che la registrazione della fattura corretta ed il successivo pagamento dovrà avvenire solo dopo la ricezione della nota di credito di storno della fattura rifiutata via PEC.

Al fine di evitare l'aggravio di lavoro sopra descritto si raccomanda alle SS.LL. di rispettare il termine informatico di 15 gg. per effettuare il rifiuto della fattura elettronica ricevuta.

2 Assenza degli elementi obbligatori di rifiuto, con ricevimento di fatture prive degli elementi previsti dall'articolo 21 DPR 633/72.

Nel caso specifico non è più possibile effettuare il rifiuto sulla piattaforma informatica SDI, tuttavia qualora le fatture non presentino gli elementi previsti dall'art. 21 DPR 633/72 l'utente dovrà modificare lo stato della fattura elettronica indicando "fattura da stornare" qualora ravvisi, per l'appunto la mancanza o l'inesattezza degli elementi obbligatori ed informativi ex art. 21 D.P.R. 633/72.

Tale stato, al momento del salvataggio, consente di inviare automaticamente formale PEC al fornitore (previo inserimento dell'indirizzo PEC nella anagrafica del fornitore) con comunicazione della necessità di storno, digitando la motivazione nell'apposito campo presente nella funzione e richiedendo contestualmente la nota di credito di uguale importo.

Una volta ricevuta la nota di credito sulla piattaforma SDI l'utente dovrà rendere tale nota di credito e la fattura originaria di riferimento in stato "stornato" e procedere al salvataggio.

Si precisa che lo stato "stornato" non consentirà la registrazione delle fatture sul programma di contabilità SIGLA.

Si sottolinea che la registrazione della fattura corretta ed il successivo pagamento dovrà avvenire solo dopo la ricezione della nota di credito di storno della fattura carente degli elementi obbligatori e informativi ex art. 21 DPR 633/72 via PEC.

A titolo esemplificativo si forniscono alcuni esempi di elementi informativi obbligatori che possono giustificare la comunicazione di storno della fattura ricevuta e la conseguente richiesta della nota di credito:

- fattura ricevuta con esigibilità immediata(I) o (D) differita anziché Split(S);
- natura operazione non conforme all'articolo richiamato in fattura;
- Errato Regime fiscale richiamato;
- Non coincidenza della somma degli importi dei dettagli presenti in fattura con l'importo presente nel riepilogo fattura;
- Fattura non conforme all'ordine.

Si informano le SS.LL. che il programma di contabilità SIGLA è in corso di implementazione per consentire la piena operatività di quanto sopra descritto.

Allo Stato attuale di pubblicazione della presente circolare risulta attiva solamente la funzionalità di cui al paragrafo D. punto 1. lett.a) - *Rifiuto effettuato nei 15 gg. dalla ricezione della fattura elettronica.*

Le altre funzionalità saranno fruibili a breve e saranno comunicate con successiva nota operativa che sarà resa disponibile sul Portale SIGLA e che costituisce parte integrante della presente circolare.

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l'Ufficio Ragioneria e Affari Fiscali (Dr. Paolo Collacchi 0649933784, Dott.ssa Valentina Serra 0649933696).

Il Dirigente

(dott. Fabrizio Fratini)